

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHIELLI, GADALETA, MIRAGLIA, PEGORARO, SASSONE, TALLASSI GIORGI** Renata, **VITALE** Giuseppe, **ZAVATTINI, BOLDRINI Cleto, MASCAGNI, FERRUCCI, ZICCARDI, GIACALONE, PINNA, BERTONE, BACICCHI, POLLASTRELLI, ROSSI** Raffaele e **FERMARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1976

Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto

ONOREVOLI SENATORI. — I lavoratori mezzadri e coloni, guidati dalle loro organizzazioni sindacali e professionali, hanno sostenuto da molti anni, numerose lotte per conquistare la trasformazione dei contratti agrari in contratti di affitto.

Recentemente la battaglia per la trasformazione dei contratti ha interessato ed impegnato migliaia di amministratori comunali e tutte le Regioni mezzadrili e coloniche d'Italia, che nel convegno di Macerata, organizzato dalla Regione Marche, hanno espresso l'esigenza di rappresentare al Parlamento l'urgenza e la necessità di dare soluzione al problema, valorizzando l'imprenditorialità contadina, per dare così un nuovo sviluppo all'agricoltura e per salvaguardare l'occupazione nelle campagne.

Il documento conclusivo del convegno di Macerata venne approvato da tutte le re-

gioni interessate e dalle forze politiche — DC, PCI, PSI, PRI, PSDI — che compongono la quasi totalità dei consigli regionali.

Tale convergenza di fondo era indubbiamente il risultato di una rinnovata e unitaria pressione delle organizzazioni sindacali e professionali del settore agricolo e di una sempre più diffusa consapevolezza che ogni ulteriore ritardo nella trasformazione contrattuale si sarebbe risolta, come del resto l'esperienza ha dimostrato, in una massiccia espulsione dei mezzadri e coloni dalla terra e con una ulteriore riduzione delle produzioni agricole; fatti, questi, che incidono negativamente negli aspetti sociali ed economici nazionali.

Per invertire una così grave tendenza, ci auguriamo che le forze politiche che in più occasioni hanno manifestato il loro assenso alla trasformazione del contratto di mezza-

dria e colonia vorranno mantenere le proprie posizioni favorevoli alla soluzione di un problema ormai non più rinviabile.

È giusto ricordare, per sottolineare ancor più tale asserzione, che già nella V legislatura i parlamentari democristiani, comunisti, socialisti, socialproletari e socialdemocratici discussero lungamente la questione della trasformazione dei contratti nelle Commissioni agricoltura e giustizia della Camera ed in Assemblea. Ma, a causa delle note vicende politiche che seguirono le elezioni siciliane del giugno 1971, l'iter parlamentare venne interrotto e non ripreso per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Anche nella VI legislatura, sia per la mancanza di una effettiva volontà politica da parte della Democrazia cristiana, sia per l'anticipato scioglimento del Parlamento, l'iter parlamentare venne di nuovo interrotto.

I fatti nuovi avvenuti nel corso degli ultimi due anni ed i risultati elettorali del 20 giugno ci fanno sperare che oggi i Gruppi parlamentari democratici riconoscano nella loro interezza l'esistenza di validi motivi economici, sociali e giuridici per realizzare finalmente l'aspirazione di migliaia di contadini italiani.

Il punto di partenza per una legge di trasformazione dei contratti di mezzadria, colonia, compartecipazione e atipici, che non abbia carattere punitivo per alcuno e che apra la via ad un nuovo assetto produttivo e civile nelle campagne, è dato dall'approvazione delle norme che regolano il contratto di affitto. La data di tale approvazione (11 febbraio 1971) sottolinea d'altra parte con quale ritardo il Parlamento si appresta a discutere nuovamente il problema.

Che tale questione sia oltremodo matura per essere sollecitamente risolta è confermato dal dibattito sviluppatosi alla conferenza nazionale dell'agricoltura tenutasi nel 1961, dove venne ampiamente riconosciuto che « in due nella terra non si può stare », e dalla stessa legge 15 settembre 1964, n. 756, il cui articolo 3 vieta la stipula di nuovi contratti di mezzadria e colonia.

La evoluzione contrattuale e soprattutto la legge 11 febbraio 1971, n. 11, consento-

no di dare corpo a quelle formulazioni ed ai principi contenuti dalla legge n. 756, in modo tale da non alterare i rapporti di proprietà e da non immobilizzare ingenti capitali per il trasferimento della terra.

La trasformazione in affitto consente di conseguire contemporaneamente numerosi e importanti risultati: verrebbe notevolmente allargato il numero dei lavoratori autonomi imprenditori, si renderebbe possibile un più efficace intervento dei titolari di contratto nella realizzazione delle opere di miglioramento necessarie allo sviluppo dell'agricoltura e si creerebbero le condizioni per i mezzadri e coloni — in quanto lavoratori — per realizzare una più elevata remunerazione del loro lavoro e di quello dei loro familiari.

Si pone inoltre lo scopo di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'impresa contadina, prevedendo il diritto di prelazione delle scorte vive o morte, la cui regolamentazione viene demandata alle Regioni, proprio per adeguare le norme legislative alle caratteristiche e consuetudini locali. Ciò può essere facilitato dall'esistenza di bollettini provinciali dei prezzi di mercato delle scorte, che hanno sempre rappresentato la base di intesa fra le parti ogni qualvolta vi è stata interruzione del rapporto mezzadrile e colonico.

Infine, la trasformazione del contratto di mezzadria e colonia può rimuovere molti motivi di conflittualità, che i ritardi legislativi hanno invece acuito. È noto infatti che nel corso di questi anni si è avuta una ulteriore espulsione dei mezzadri e coloni da parte dei più grossi proprietari della terra, e quasi sempre si è verificata una notevole riduzione negli investimenti fondiari e agrari, mortificando interessi produttivi e sociali.

Per questi motivi e per dare coerente sviluppo ai principi contrattuali contenuti nella legge n. 756, è necessario, oggi, fare un concreto e positivo passo in avanti, consolidando quanto già ottenuto e procedendo alla trasformazione dei contratti agrari in affitto.

È inoltre necessario sottolineare che il provvedimento legislativo in questione tende ad unificare i rapporti contrattuali nell'agricoltura italiana e a rendere possibile

lo sviluppo e il rafforzamento dell'associazionismo e della cooperazione tra i produttori agricoli.

Infatti, l'esistenza degli attuali contratti di mezzadria e colonia, unitamente all'assenza legislativa di una regolamentazione delle strutture associative e alle difficoltà per i soggetti di questi contratti di accedere al credito, costituisce un ostacolo alla diffusione associativa settoriale, che la sola volontà dei contadini non è sempre riuscita a superare.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla attenzione del Senato della Repubblica vuole anche inserire nel testo legislativo le provvidenze a favore dei piccoli concedenti a mezzadria e colonia. Nell'avanzare tali proposte partiamo dalla considerazione che deve essere perseguito l'obiettivo di non contrapporre i due gruppi sociali interessati e di contemperare l'esigenza produttiva, necessariamente prioritaria nella presente situazione dell'agricoltura e della economia italiana, con quella della difesa di condizioni sociali raggiunte a mezzo di sacrifici.

Questi obiettivi hanno carattere economico, sociale e politico e rappresentano elementi di progresso e di giustizia. Per questo è necessario che la collettività sia chiamata a risolvere i problemi che la trasformazione pone ai piccoli concedenti.

Il testo del disegno di legge del Gruppo comunista è frutto di un costante dialogo intercorso tra i mezzadri, i coloni, i concedenti e le forze politiche democratiche.

Il nostro Gruppo opererà per conseguire le più ampie convergenze e pervenire al più presto all'approvazione di una legge giusta che eviti, nei limiti del possibile, contro-

versie giuridiche, preveda il necessario intervento delle regioni, mobilità nuove energie produttive.

Dichiariamo pertanto di essere aperti al confronto e allo studio delle proposte degli altri Gruppi, al fine di pervenire unitariamente ad un risultato utile ai coltivatori e all'agricoltura nazionale.

Le proposte di dare sia al concessionario che al concedente la facoltà di richiedere la trasformazione dei contratti, di prevedere la vendita delle scorte mediante prelazione, eccetera, sono tali da favorire le auspiccate convergenze e una positiva conclusione dell'iter legislativo.

La prevista presenza delle regioni, nell'applicazione delle norme ad esse demandate, favorirà l'adeguamento dei principi generali alle complesse e differenziate realtà locali.

Talune formulazioni, quali ad esempio quelle relative ai diritti previdenziali e alla durata del contratto, hanno carattere di salvaguardia in attesa di leggi specifiche di riforma.

Altri problemi, quali quello delle terre incolte e mal coltivate e della conseguente collocazione dei braccianti e dei salariati, possono essere affrontati con separati provvedimenti legislativi.

Nel complesso, riteniamo, col nostro disegno di legge, di sottoporre al Senato proposte costruttive che si richiamano a quelle elaborate dalla conferenza delle regioni italiane, svoltasi lo scorso anno a Macerata, e di aver interpretato correttamente le attese e le speranze dei mezzadri e dei coloni, al fine di dare ad essi una risposta tempestiva ed adeguata nel quadro degli interessi generali dell'agricoltura e dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

I contratti di mezzadria, di colonia e ogni altro tipo di contratto agrario, compresi quelli atipici, quelli previsti dal primo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e quelli di compartecipazione in cui i titolari conducono appezzamenti di terreni ed eseguono la maggior parte dei lavori di coltivazione delle colture esistenti nell'azienda, sono trasformati in contratti di affitto su domanda del titolare o del concedente.

La domanda può essere presentata da un altro componente della famiglia mezzadrile o, in caso di contratto colonico, da altro componente della famiglia designato dal titolare del contratto, purchè il richiedente si impegni a coltivare il fondo.

La domanda di cui al primo comma viene presentata, con lettera raccomandata, da una delle parti interessate, tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria in corso.

A partire dall'inizio dell'annata agraria successiva alla domanda di cui al primo comma, i rapporti tra il concessionario e il concedente sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Qualora la domanda di cui al primo comma sia avanzata dal concedente, è data facoltà al mezzadro o al colono o ad altro titolare del contratto agrario, che lo richieda espressamente, di rinviare di un anno la data di inizio del nuovo contratto. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto a lasciare libero il fondo entro tre anni e il concedente gli corrisponderà un'indennità di cessazione pari al valore della produzione lorda vendibile realizzata nelle tre annualità precedenti al rilascio del fondo.

Art. 2.

Nelle aziende agricole pluripoderali e nei fondi coltivati da più concessionari, la facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge può essere esercitata anche collettivamente dai concessionari associati in cooperativa, con l'obbligo di presentare un piano di sviluppo e di salvaguardare l'unità aziendale. La presentazione, approvazione ed esecuzione del piano di cui al comma precedente avverranno sulla base delle direttive, dei programmi e dei piani regionali di sviluppo. La Regione, al fine di sviluppare la produttività aziendale, regolerà, con proprie norme, l'utilizzazione degli impianti collettivi, i rapporti fra la cooperativa e i concessionari che non vi aderiscono, gli incentivi per favorire il processo associativo.

Art. 3.

Gli affittuari coltivatori diretti di fondi limitrofi a quelli che vengano lasciati liberi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono ottenerli in affitto, ove lo richiedano, ai sensi ed agli effetti della presente legge, con diritto di precedenza rispetto a qualsiasi altro richiedente. Tale diritto è esteso alle forme associative costituite da coltivatori manuali delle terre.

Nel caso di più affittuari confinanti il diritto di precedenza spetta al richiedente che, secondo criteri stabiliti, con proprie norme, dalla Regione, abbia maggiore necessità di adeguare la sua azienda a dimensioni più produttive e remunerative del lavoro.

Il concedente del fondo lasciato libero ha l'obbligo, entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilità del fondo, di darne comunicazione ai concessionari dei fondi limitrofi, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, a pena di decadenza, debbono esercitare il diritto sopra previsto. Nel caso di mancata notificazione da parte del concedente e di vendita del fondo a terzi, i relativi contratti, entro un anno dalla loro stipula, sono dichiarati nulli su richiesta dell'avente diritto alla prelazione di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

Qualora i concessionari non richiedano la trasformazione in affitto, ai contratti di colonia parziaria con clausola migliorataria si applicano — quale che sia il tipo di miglioramento o trasformazione eseguiti — le disposizioni di cui alle leggi 25 febbraio 1963, n. 327, e 22 luglio 1966, n. 607.

Art. 5.

I titolari dei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge nonchè le associazioni all'uopo costituite, nel caso di vendita da parte del concedente delle scorte vive e morte, hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

La Regione, con proprie norme, determinerà i criteri di valutazione dei prezzi delle scorte, dell'erogazione dei finanziamenti per l'acquisizione delle stesse da parte del concessionario, nonchè le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 6.

I contratti disciplinati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e quelli trasformati a norma della presente legge, hanno durata non inferiore ad anni 18.

Nel caso di affitto a coltivatore diretto il contratto può essere ceduto all'affittuario, anche senza il consenso del locatore, ad un componente della propria famiglia che sia lavoratore della terra, purchè s'impegni nella coltivazione del fondo. Gli affittuari possono sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

Art. 7.

In caso di espropriazione del fondo per pubblica utilità, l'indennità per le migliorie deve essere determinata e corrisposta direttamente, su richiesta, a chi ha effettuato le migliorie.

Art. 8.

I concessionari che trasformano in affitto il loro rapporto contrattuale, conservano, fino a nuova disposizione, i diritti assistenziali e previdenziali di cui godono all'atto di tale trasformazione.

A tal fine il Governo è delegato, sentite le organizzazioni di categoria, ad emanare le norme relative al finanziamento dell'onere conseguente.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili e si applicano a tutti i contratti di cui all'articolo 1 della presente legge, in qualsiasi epoca stipulati. Ogni pattuizione contraria alle norme della presente legge è nulla.

TITOLO II

NORME A FAVORE
DEI PICCOLI CONCEDENTI

Art. 10.

Al fine di tutelarne il reddito, ai piccoli proprietari concedenti di terreno con contratti di cui all'articolo 1 della presente legge e di terreni condotti in affitto sono concessi, su domanda, i seguenti benefici:

1) un contributo annuo per la durata di cinque anni a carico dello Stato, da erogarsi tramite le Regioni, pari alla differenza tra il canone di affitto determinato in base alla legge 12 giugno 1962, n. 567, nell'annata agraria 1969-70 e quello determinato a norma delle leggi vigenti;

2) non computabilità dei redditi derivanti dai terreni concessi in affitto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni;

3) possibilità di vendere i terreni agli organismi fondiari di cui all'articolo 39 della

legge 9 maggio 1975, n. 153, potendo accogliere tra le seguenti forme di pagamento:

a) pagamento in una unica soluzione, entro tre mesi dalla stipula dell'atto di vendita;

b) costituzione, con l'ammontare del prezzo del terreno, di una rendita vitalizia indicizzata e reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori inabili al lavoro.

Il prezzo dei terreni ai fini di cui al punto 3, lettere a) e b), è determinato con riferimento ai prezzi di mercato vigenti nella zona agraria in cui i terreni medesimi esistono.

Limitatamente ai piccoli proprietari concedenti che trasformano in affitto i contratti di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso il premio di apporto strutturale di cui all'articolo 1 della legge 9 maggio 1975, n. 153, stabilito in otto annualità di canone di affitto maggiorato del 30 per cento.

All'atto della trasformazione in affitto dei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge, i piccoli proprietari concedenti che siano in essere o siano stati manuali coltivatori diretti e gli emigranti che ritornano possono subentrare, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella disponibilità del fondo a condizione che:

siano proprietari del fondo da almeno cinque anni;

coltivino il fondo con prevalente manodopera propria e della famiglia per un periodo non inferiore a cinque anni; in caso di inadempienza di tale norma, il concessionario viene reintegrato, su richiesta, nel possesso del fondo.

Ai fini di cui alla presente legge sono considerati piccoli proprietari concedenti i soggetti che abbiano un reddito complessivo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a lire 8 milioni.

Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano, indipendentemente dal livello di reddito di cui al precedente comma, an-

che ai piccoli concedenti i cui terreni abbiano un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 3.000.

Art. 11.

Per gli adempimenti di cui ai punti 1) e 3) del primo comma e al terzo comma del precedente articolo 10 è stanziata la somma di lire 30 miliardi che sarà ripartita tra le Regioni in base alle necessità accertate in ciascuna di esse, dal CIPE, d'intesa con le Regioni medesime.

Per l'esercizio 1976 alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di lire 30 miliardi del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti sul bilancio dello Stato.

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

L'articolo 1 si applica anche ai contratti agrari per i quali siano in corso giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione e di opposizione alla proroga, anche se, a seguito di transazione e di sentenza definitiva, il giudizio sia concluso ma il mezzadro o il colono sia ancora sul fondo.

Art. 13.

Dalla data di comunicazione della domanda alla data di decorrenza della trasformazione restano sospesi tutti i giudizi in corso di nullità, di annullamento, di risoluzione dei contratti o di opposizione alla proroga. Al momento in cui la trasformazione si è verificata, i giudizi di cui sopra si intendono estinti con compensazione delle spese.

Art. 14.

Per l'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la domanda di trasformazione dei contratti, di cui all'articolo 1, in affitto può essere inviata senza il rispetto dei termini di cui al comma terzo dell'articolo 1 e la trasformazione diviene operante con l'inizio della successiva annata agraria, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 15.

Nel periodo compreso fra la data di trasformazione del contratto e l'emanazione delle norme regionali di cui agli articoli 2 e 5 i concessionari, singoli o associati, hanno la disponibilità delle colture in corso, dei prodotti, delle scorte vive e morte e l'uso degli impianti collettivi, previa stima effettuata dagli organismi designati dalla Regione.